

Rassegna Stampa

di Lunedì 25 maggio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|--|-------------------|-------------|--|-------------|
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 25/05/2020 | <i>CAPPOTTO TERMICO: IL COSTO VARIA TRA 55 E 85 EURO AL MQ (A.Lovera)</i> | 3 |
| Rubrica Imprese | | | | |
| 21 | Il Sole 24 Ore | 25/05/2020 | <i>DA STUDIO ASSOCIATO A STP</i> | 5 |
| 1 | Italia Oggi Sette | 25/05/2020 | <i>COPERTA CORTAPER LA CIG (D.Cirioli)</i> | 6 |
| 1 | Italia Oggi Sette | 25/05/2020 | <i>UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI TRA NUOVI FINANZIAMENTI E GARANZIE (R.Lenzi)</i> | 8 |
| 10 | Italia Oggi Sette | 25/05/2020 | <i>GARANZIE GRATUITE PREMIANTI (R.Lenzi)</i> | 10 |
| Rubrica Lavoro | | | | |
| 44 | Italia Oggi Sette | 25/05/2020 | <i>IL LAVORO AGILE ABBATTE LO SMOG (A.Longo)</i> | 12 |
| Rubrica Professionisti | | | | |
| 13 | Il Sole 24 Ore | 25/05/2020 | <i>LA CORSA AI 600 EURO SI DIVIDE TRA REDDITO E CALO DI ATTIVITA'</i> | 13 |
| 1 | Italia Oggi Sette | 25/05/2020 | <i>DALLE REGIONI SOLDI A PIOGGIA PER AUTONOMI E DIPENDENTI (M.Damiani)</i> | 14 |
| 1 | Italia Oggi Sette | 25/05/2020 | <i>TARIFFA GIUDIZIALE PER LA CONSULENZA (A.Caravaglios)</i> | 16 |
| Rubrica Fisco | | | | |
| 27 | Il Sole 24 Ore | 25/05/2020 | <i>LA PANDEMIA NON HA INTRODOTTO UNA MORATORIA DEBITI GENERALE (A.Porracciolo)</i> | 17 |

.CASA

Cappotto termico: il costo varia tra 55 e 85 euro al mq

Adriano Lovera
— a pag.17

Efficienza. Sarà l'intervento più utilizzato con il nuovo bonus per il risparmio energetico, anche perché può far fare tre salti di classe. I costi in genere oscillano tra 55 e 85 euro al mq

Il cappotto termico consente di tagliare la bolletta del 35%

Adriano Lovera

Il super bonus al 110%, approvato dal Governo nel recente decreto Rilancio, sta ridando fiato al settore immobiliare, almeno nel segmento ristrutturazioni. Con un grande protagonista di cui nei prossimi mesi sentiremo molto parlare: il cappotto termico.

Sembra già partita una corsa alla programmazione degli interventi, poiché il percorso non è mai rapido tra necessità di convocare le riunioni di condominio e la progettazione. Lo testimoniano ad esempio i dati del portale Habitissimo. La fine del lockdown e le bozze circolanti del decreto, prima ancora che finisse in Gazzetta Ufficiale, hanno messo il turbo alle richieste di nuovi preventivi, che nel mese di maggio hanno superato del 60% quelle di aprile.

Al primo posto ci sono proprio le operazioni di "ristrutturazione casa", che nonostante il periodo nero, risultano in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2019. Ma quali sono i lavori che concretamente danno diritto alla mega detrazione, rispettando uno dei requisiti richiesti dal decreto, cioè il "salto" di due classi energetiche?

«Sono due gli interventi cardine: l'isolamento dell'involucro dell'edificio, il cosiddetto cappotto termico, e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento. Opere che andrebbero svolte in questo ordine, perché prima si isola l'edificio e so-

lo a quel punto si può installare un impianto tarato sul nuovo fabbisogno di calore in termini di kWh/

mq», osserva Davide Guida, coordinatore del progetto ecobonus di Gabetti Lab, società del gruppo che si occupa di progettazione e riqualificazione. Ovviamente ogni edificio ha le proprie caratteristiche e il proprio grado di conservazione. E anche solo per una questione di tempi, non è detto che tutti coloro che fruiranno del bonus, condomini o abitazioni singole, provvedano a entrambe le soluzioni.

Un dato è certo. «In linea generale, il solo cappotto termico, in un condominio che parta da una classe energetica molto bassa come F o G, è sufficiente a garantire il salto di due o anche di tre classi energetiche. Al contrario, non è scontato che un semplice cambio di caldaia, per esempio da un modello tradizionale a una a condensazione, ottenga il risultato». Nonostante la dicitura comune "cappotto", l'isolamento non è un intervento semplice né è formato da un unico strato di materiale, ma è un'opera composta da più parti, tra cui il pannello isolante vero e proprio, ma anche la malta collante, la rete d'armatura, l'intonaco di sfondo e di finitura. La varietà dei materiali è ampia, l'importante è che permettano davvero di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, come definiti nel decreto del Mise "requisiti minimi"

del 26 giugno 2015. Meglio diffidare, però, delle soluzioni miracolose.

«Nell'ultimo periodo si segnala un incremento di proposte con spessori minimi, nell'ordine dei 2 o 3 millimetri. Prodotti vernicianti o rasanti che presenterebbero resistenze termiche elevate grazie a "innovativi" meccanismi di resistenza, non validati scientificamente», segnala una nota prodotta a marzo 2020 da Anit-Confindustria e da altre sigle delle principali imprese dell'isolamento termico. Sotto i 10 cm non si scende. Meglio ancora sarebbe rivolgersi a un'impresa certificata dalla norma Uni di riferimento Uni En Iso 10456.

Quanto ai benefici, secondo l'ufficio studi Gabetti, che ha effettuato il calcolo sulla base di lavori già eseguiti a prescindere dall'Ecobonus, nella gran parte dei casi il cappotto termico determina un minor fabbisogno energetico del 42% rispetto a prima, con un risparmio medio in bolletta di circa il 35% e un salto di classe addirittura di tre gradini.


Quanto ai costi, c'è la possibilità che varino molto, anche perché l'opera comprende diverse altre voci tra cui la preparazione del sottofondo, con eventuale distacco del vecchio intonaco, il ponteggio, gli oneri di sicurezza e la manodopera, e non solo la posa dello strato isolante. Ad ogni modo, in termini di metri quadrati di parete verticale, si può oscillare in un range compreso tra 55 e 85 eu-

ro al metro quadrato per un lavoro di buona qualità.
Spesso, però, insieme alle pareti verticali si interviene anche per ri-

fare il tetto e in questo caso solo per la sostituzione dello strato isolante si oltrepassano i 100 euro al mq, su-

perate abbondantemente se si possono tegole nuove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Condominio Emilia. La nuova facciata di un edificio di Parma riqualificato da Iren Smart Solution che ha usufruito della cessione del credito. Per ridurre le dispersioni è stato scelto un sistema a cappotto costituito da pannelli isolanti in polistirene espanso con grafite dello spessore di 12 cm (conduttività termica 0,031 W/mqK)

TRASFORMAZIONI

Da studio associato a Stp: un passaggio in cerca di neutralità

Per evitare inutili liti serve una norma che escluda il presupposto impositivo

In questo momento storico l'aggregazione sembra un processo quasi obbligato per molti studi professionali. Ma molti progetti riorganizzativi risultano bloccati a causa di alcune prese di posizione delle Entrate (in particolare, la risposta a interpello 107/2018).

L'Agenzia ha stabilito che, nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp, si applica il comma 2 dell'articolo 171 del Tuir, che disciplina la "trasformazione eterogenea" da ente non commerciale a società soggetta all'Ires.

Questa conclusione, tuttavia, non è corretta. Occorre rilevare che il comma 2 dell'articolo 171 stabilisce una sorta di "finzione tributaria" per i beni impiegati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente che confluiscono, per effetto della trasformazione, in una società di capitali. Tale immissione viene qualificata come conferimento. Si tratta di una finzione in quanto, evidentemente, sotto il profilo giuridico non si realizza alcun conferimento societario, poiché l'ente trasformando non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o le azioni risulta il socio o associato dell'ente).

Si nota, peraltro, che la norma disciplina il passaggio dei beni da una sfera "privata" a una sfera economica: ipotesi che non si realizza per la trasformazione dell'associazione professionale in Stp, perché i beni sono già presenti in un circuito economico.

Occorre però anche considerare la "intima connessione" tra il comma 2 dell'articolo 171 e la lettera n)

dell'articolo 67 del Tuir, secondo la quale costituiscono redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti». In sostanza, si determina la tassazione della trasformazione solo se ricorrono le condizioni per la realizzazione di un reddito diverso di cui all'articolo 67 Tuir.

Ed è questo, a ben vedere, l'elemento cruciale nel caso di trasformazione di uno studio professionale in Stp: le regole dell'articolo 67 Tuir non possono essere applicate quando i redditi vengono conseguiti nell'esercizio di una professione, e di conseguenza non può realizzarsi nemmeno la "finzione tributaria" del conferimento.

Così, in definitiva, nella trasformazione di uno studio professionale non si verifica alcun presupposto impositivo, visto che non c'è alcuna ipotesi di realizzo o, comunque, di destinazione dei beni a una finalità diversa.

A ogni modo, per evitare inutili contenziosi, è opportuno stabilire per legge al più presto la neutralità delle operazioni di aggregazione degli studi professionali. Si potrebbe stabilire la neutralità fiscale delle sole trasformazioni "progressive" degli studi associati (e delle società semplici) in Stp o Sta. Inoltre, sempre in un'ottica "progressiva", si potrebbe stabilire la neutralità del solo conferimento dello studio professionale svolto in forma individuale.

Accanto a ciò - oltre alla non rilevanza Iva di questi "passaggi" - basterebbe sancire che per evitare salti o duplicazioni d'imposta si applicano i principi stabiliti dalla circolare 11/E/2017 nel passaggio del reddito "per cassa" a quello di competenza.

© PROFESSIONAL ECONOMISTA

Coperta corta per la cig

Le tredici settimane di cassa integrazione Covid-19 potrebbero esaurirsi a metà giugno. E così le aziende chiuse dovrebbero pagare i dipendenti

Le tredici settimane di cassa integrazione Covid-19 sono insufficienti e potrebbero esaurirsi prima dell'estate. A ciò si somma, poi, il divieto di licenziare prorogato fino al 17 agosto innescando il rischio di default per le casse aziendali. Con solo tre possibilità per le aziende coinvolte: ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria «no Covid-19» (se c'è possibilità; le piccole aziende, quelle fino a 5 dipendenti, ad esempio, non ce l'hanno); indebitarsi ulteriormente per pagare i dipendenti; portare i libri in tribunale.

Cirioli a pagina 6



Il dl Rilancio estende la disciplina. Ma le tutele potrebbero esaurirsi prima dell'estate

La cassa integrazione Covid-19 non salva l'azienda dalla crisi

Pagine a cura
di DANIELE CIRIOLI

Casse aziendali in crisi prima dell'estate. Le tredici settimane di cassa integrazione Covid-19 sono insufficienti e potrebbero esaurirsi prima dell'estate, a metà del prossimo giugno, con la conseguenza che le aziende potrebbero ritrovarsi in ginocchio costrette a pagare i dipendenti anche in assenza della ripresa piena delle attività lavorative. Al venire meno della cassa integrazione si somma, poi, il divieto di licenziare prorogato fino al 17 agosto innescando il rischio di default per le casse aziendali.

Si può uscire fuori in qualche modo? Tre le possibilità: ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria «no Covid-19» (se c'è possibilità; le piccole aziende, quelle fino a 5 dipendenti, ad esempio, non ce l'hanno tale possibilità); indebitarsi ulteriormente per pagare i dipendenti; portare i libri in tribunale.

Gli ammortizzatori Covid-19. Per il periodo di emergenza da Coronavirus è stata introdotta una disciplina specifica, ad hoc, di cassa integrazione. In pratica, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, possono fare domanda per periodi decorrenti dal 23 febbraio utilizzando una causale specifica, appunto «Covid-19».

I lavoratori destinatari sono quelli alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti, ma non è necessario che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni (in deroga alle condizioni previste dalla disciplina ordinaria). Sempre in deroga alla disciplina ordinaria:

- non è dovuto il contributo addizionale (si ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di Cig è stabilito un contributo addizionale pari a: 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nei periodi di Cigo o Cigs fruiti fino a 52 settimane nel quinquennio mobile; 12% oltre detto limite e fino a 104 settimane nel quinquennio mobile; 15% oltre il limite di 104 settimane. Il contributo non è dovuto: nel caso di interventi per eventi oggettivamente non evitabili; da imprese sottoposte a procedura concorsuale; da quelle commissariate; dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'impresa, possono accedere alla Cigs;
- ai fini del computo della durata massima delle inte-

Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

Cassa integrazione ordinaria, con nuova causale "Covid-19"

| | |
|---------------------------------|--|
| Beneficiari | Lavoratori dipendenti al 25 marzo (in precedenza 23 febbraio e poi 17 marzo) |
| Durata | <ul style="list-style-type: none"> • Periodo di 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto • Ulteriore periodo di 5 settimane entro il 31 agosto ⁽⁴⁾ • Ulteriore periodo di 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre ⁽²⁾⁽³⁾ |
| Consultazione sindacale | <ul style="list-style-type: none"> • Esclusa la procedura ordinaria (informazione, consultazione ed esame congiunto preventiva alla richiesta di integrazione salariale) • Prevista procedura semplificata (in via telematica entro tre giorni successivi) |
| Termini per le richieste | <ul style="list-style-type: none"> • Periodi dal 23 febbraio al 30 aprile = 31 maggio 2020 • Periodi dal 1° maggio = entro fine mese successivo a quello d'inizio sospensione o riduzione attività. In caso di ritardo, la richiesta può al massimo riferirsi a periodo decorrente una settimana precedente la domanda |

1. Solo datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso per durata massima di 9 settimane
2. Serve decreto di rifinanziamento. Destinatari: solo datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso per durata massima di 14 settimane
3. Datori di lavoro settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinema = possono fruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre se hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane

grazioni salariali, l'intervento non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile (26 settimane per l'assegno ordinario del Fis). Inoltre, deroga anche sia al limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto per la durata massima complessiva dei trattamenti, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili (possono, quindi, chiedere il trattamento anche le aziende che hanno già raggiunto tali limiti);

- i periodi autorizzati con causale «Covid-19» sono neutralizzati ai fini di successive richieste di cassa integrazione (Cigo e Cigs);
- i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto ordinaria e dai termini ordinari (si ricorda che, per tale obbligo, l'impresa deve comunicare in via preventiva a Rsa o Rsu, se esistenti, nonché alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale del territorio le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro; entità e durata prevedibile; numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in

relazione alla crisi dell'impresa. La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti).

Inoltre è stato previsto che la concessione della Cigo Covid-19:

- sospende e sostituisce la Cigs eventualmente in corso;
- può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a totale copertura dell'orario di lavoro.

Tre schieramenti. Tutto quanto finora detto interessa, prevalentemente, le aziende che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali (in genere quelle con più di 5 dipendenti).

A favore dei datori di lavoro (anche del settore agricolo, della pesca e del terzo settore) che non hanno diritto in via ordinaria alle integrazioni salariali è stata introdotta la cassa integrazione in deroga (Cigd).

Alla Cigd si applica la stessa disciplina della Cigo, comprese le particolari deroghe previste per il periodo emergenziale Covid-19.

Infine, disposizioni specifiche, relative alla durata dei trattamenti, sono previste per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni delle prime «Zona Rossa», per i datori di lavoro che occupano

lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni e, in materia di cassa integrazione in deroga, per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (si veda tabella in altra pagina).

L'incognita estate. A seguito delle novità del decreto Rilancio (si veda anche altro articolo), la Cigo Covid-19 è destinata a esaurirsi prima dell'estate.

Premessa: il lockdown in tutt'Italia c'è stato a marzo, mentre le prime zone rosse (particolari comuni e regioni del nord) c'è stato dal 23 febbraio. Oggi, le imprese hanno a disposizione un periodo di Cigo Covid-19 di 14 settimane (9 più 5, come indicato in tabella). Tale periodo può essere fruito dal 23 febbraio al 31 agosto. Una volta esaurite le 14 settimane è possibile fruire di altre 4 settimane, ma esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre.

Facciamo qualche ipotesi: l'azienda che ha fermato l'attività ai principi di marzo è probabilmente arrivata a metà maggio (quando c'è stata l'apertura con la Fase 2) che ha già fruito di 10 settimane di Cigo Covid-19. Dunque, da metà maggio a fine mese di agosto gli restano altre 4 settimane, cioè circa un mese per ricorrere alla cassa integrazione in caso


di riduzione, se non addirittura stop dell'attività. Nei mesi di settembre e ottobre avrà a disposizione altre 4 settimane. D'altro canto, il decreto Rilancio ha prorogato il divieto di licenziamento fino al 17 agosto. Stando così le cose, per almeno due mesi pieni, luglio e agosto, le imprese rischiano l'impasse. Certo, si ci si augura che la Fase 2 decolli, che preso si ritorni a una certa normalità, anche per quanto riguarda i consumi e, quindi, anche la produzione. Ciò, tuttavia, non elimina il rischio che tantissime aziende, già provate e in difficoltà, finiscano per essere messe in ginocchio, costrette a indebitarsi ulteriormente per pagare i dipendenti senza lavoro da svolgere. Il rischio è alto per le Pmi, anche artigiane, che hanno finora mantenuto i propri lavoratori grazie alla cassa integrazione e che al suo venir meno avrebbero sicuramente e necessariamente optato per un ridimensionamento aziendale con alcuni licenziamenti, al fine di salvare però l'impresa e altri lavoratori. Un'alternativa è il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, ma questa via è del tutto preclusa alle piccole aziende (che beneficiano, appunto, della cassa in deroga). Resta una terza via: portare i libri in tribunale. Ma è una soluzione che non conviene all'azienda, ai suoi dipendenti, e neppure all'Italia.

Come affrontare la crisi aziendale. Sotto il nome di «ammortizzatori sociali» è ricompresa una serie d'interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in crisi o dei lavoratori espulsi dai processi produttivi. Due le tipologie di ammortizzatori: quelli riconosciuti in presenza di un rapporto di lavoro e quelli riconosciuti alla cessazione (fuori) di un rapporto di lavoro (indennità di disoccupazione). Il «rapporto di lavoro» tutelato è sempre e soltanto quello «dipendente». Limitando l'attenzione alle misure attuabili in presenza di un rapporto di lavoro, gli ammortizzatori disponibili sono due: cassa integrazione ordinaria (Cigo) e cassa integrazione straordinaria (Cigs). Entrambe hanno la funzione di integrare la retribuzione persa dai lavoratori per sospensione o riduzione attività lavorativa, al fine di ridurre temporaneamente i costi del personale delle aziende che così possono evitare i licenziamenti. La Cigo tutela le crisi temporanee, quelle che prevedono una ripresa dell'attività produttiva. Quando la crisi è di lungo periodo, con esito incerto si fa ricorso alla Cigs.

© Riproduzione riservata

Una bussola per orientarsi tra nuovi finanziamenti e garanzie

Lenzi da pag. 2



159329

Dai contributi a fondo perduto agli aiuti al Sud: le misure disponibili per le imprese

Una bussola per orientarsi tra finanziamenti e garanzie

Pagine a cura di ROBERTO LENZI

Le imprese possono contare su contributi a fondo perduto, finanziamenti e garanzie varie, ma il difficile diventa, a questo punto, orientarsi tra tutte le novità introdotte dal cosiddetto decreto legge Rilancio. Con lo scopo di fornire indicazioni utili in questo senso, *ItaliaOggi Sette* fa il punto sulle diverse misure disponibili.

La prima cosa che le imprese possono fare, dopo aver riacquisito la liquidità grazie a moratoria e nuovi prestiti, è quella di ridurre i costi attingendo alle agevolazioni a fondo perduto. Queste sono concesse per rimborsare il mancato incasso che emerge dal raffronto tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020. Inoltre, sono concesse per consentire alle imprese di aumentare le esportazioni e consentono di aiutare le pmi innovative a lanciarsi sul mercato. Oltre a questo, permettono di investire in ricerca e di supportare le imprese neonate al Sud.

Contributo a fondo perduto per il ristoro dei danni, come calcolarlo. Il contributo a fondo perduto è concesso per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, ma l'agevolazione non spetta ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Il contributo è concesso a patto che il richiedente abbia un calo del fatturato o dei corrispettivi che lo porta a un valore inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'impresa deve intanto quantificare i due importi di riferimento. Il decreto fa riferimento alla data di «effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi». Quindi, il calcolo non va fatto sul fatturato che risulta su ciascun mese, bensì l'impresa deve considerare il momento in

cui è avvenuta la cessione del bene o la prestazione del servizio. Questo lavoro lo deve fare con riferimento ad aprile 2019, il cui dato di fatturato deve correggere in base al criterio di cessione del bene o prestazione del servizio, oltre che con riferimento ad aprile 2020, sempre utilizzando lo stesso criterio. Si pensi a una consegna fatta ad aprile 2019 ma fatturata a maggio 2019; in questo caso, l'importo dell'operazione deve essere aggiunto ai ricavi di aprile 2019. Nel contempo, un bene prodotto a febbraio 2020 ma consegnato ad aprile 2020 dovrà essere conteggiato nel



fatturato di aprile 2020. Il riferimento alla data di cessione del bene, invece che a quella di realizzazione dello stesso, è poco realistico, ma con questo le imprese devono fare i conti. In attesa del decreto attuativo, si può ipotizzare che i conteggi tengano conto di quanto previsto dal Tuir in termini di «momento rilevante», che sembra avvicinarsi molto al termine «cessione dei beni». Il concetto è usato, per esempio, per super e iper-ammortamento allo scopo di determinare quando un investimento è stato effettuato. Il momento rilevante vuole stabile l'esatto momen-

Due i filoni a disposizione dalle imprese in tema di promozione: il primo relativo alla pubblicità su giornali, riviste nazionali, tv e radio locali; il secondo prevede la possibilità di partecipare a fiere e mostre internazionali

to in cui l'investimento può considerarsi realizzato. Questo consente l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione. La determinazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della

L'impatto delle misure per le startup innovative

- Nuovi fondi pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020
- Minori entrate valutate in:
 - 70,8 milioni di euro per l'anno 2021;
 - 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

consegna o spedizione. Una volta determinati gli importi di aprile 2019 e aprile 2020, l'impresa può conteggiare il contributo a fondo perduto spettante. Il contributo corrisponde al 20% della differenza tra i due mesi per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro, al 15% per i soggetti con volumi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, nonché al 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Aiuti alla promozione dell'impresa. Due sono i filoni a disposizione dalle imprese in tema di promozione. Il primo è relativo alla pubblicità su giornali e riviste nazionali e tv e radio locali. La modifica al credito d'imposta per investimenti pubblicitari porta l'agevolazione al 50% per tutte le imprese che effettuano attività di promozione utilizzando i Suddetti canali. L'investimento non deve più essere incrementale rispetto all'esercizio precedente. Il secondo filone prevede la possibilità di partecipare a fiere e mostre internazionali, di aprire uffici all'estero e di effettuare altre attività di internazionalizzazione. Lo strumento prevede la possibilità di ottenere un finanziamento del 100% della spesa a tasso agevolato con la possibilità di avere un contributo del 50% sul rimborso previsto. Inoltre, Simest, gestore del fondo, non chiederà alle imprese alcuna garanzia aggiuntiva.

Aiuti al Sud e alle nuove imprese. Le imprese che investono al Sud hanno anche a disposizione contri-

buto maggiorati per ricerca e sviluppo e per il fabbisogno di circolante se nate da poco. Le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Smart&Start trova il rifinanziamento da 100 milioni, mentre il fondo per il venture capital viene rafforzato con 200 milioni in più. Il fondo di garanzia diventa a misura di startup innovativa, grazie a una riserva di fondi

che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, includendo quelli in materia di Covid-19, possono contare su un contributo del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro. Sale al 35% la percentuale di aiuto per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro. Possono ottenere il 45% le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. I costi ammissibili sono quelli relativi a spese del personale considerando quindi la voce ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti. Sono ammessi i costi relativi a strumentazioni e attrezzature, i costi relativi a immobili e terreni, i costi per la ricerca contrattuale, quelli per conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti, le spese generali supplementari e altri costi di esercizio ivi inclusi materiali e forniture. Sempre nelle stesse regioni, i beneficiari della misura «resto al Sud», per sostenere il rilancio pro-

duitivo dei beneficiari della misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, possono richiedere un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante. Questo è calcolato in misura pari a 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale, scende a 10 mila euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40 mila euro per ogni impresa. I beneficiari devono aver completato il programma di spesa finanziato e devono essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni. Il contributo è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore a seguito dello svolgimento delle verifiche ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

Le startup innovative. Smart&Start trova il rifinanziamento da 100 milioni di euro, mentre il fondo per il venture capital viene rafforzato con 200 milioni di euro in più. Il fondo di garanzia diventa a misura di startup innovativa, grazie a una riserva di fondi che andrà a esclusivo beneficio di questa tipologia di imprese. Nasce anche un nuovo contributo a fondo perduto che, grazie a una dotazione di 10 milioni di euro, permetterà alle startup innovative di acquisire servizi innovativi per avvalersi di incubatori e business angels. Viene introdotta inoltre una detrazione in «de minimis» che incentiverà gli investimenti nel capitale delle startup innovative. Viene istituito, presso il ministero dello sviluppo economico, il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, realizza l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo da 10 mila a 200 mila euro per singolo prototipo. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi.

© Riproduzione riservata

COME ACCEDERE AGLI AIUTI/9 I chiarimenti dal gestore del fondo. Pmi meno a rischio

Garanzie gratuite premianti

La maggior convenienza sta nell'impatto basso sul tetto

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Le imprese possono contare su garanzie gratuite da parte del fondo di garanzia con un impatto molto basso sul plafond degli aiuti temporanei, ossia sull'importo limite teorico di 800 mila euro che ogni azienda ha a disposizione. E quanto ha chiarito il gestore del fondo di garanzia, che rispondendo alle *Faq*, ha reso noto il sistema di calcolo del premio teorico per chi accede alle garanzie sulla base del punto 3.2 del quadro temporaneo di aiuti (cioè le garanzie sui prestiti, che differiscono dal punto 3.1, che sono le sovvenzioni dirette). Non mancano le sorprese. Una pmi è considerata meno a rischio di una mid cap. Questo si desume dal fatto che la seconda tipologia di imprese deve pagare circa il doppio in termini di plafond utilizzato, ma ambedue spendono meno rispetto a quanto avrebbero fatto utilizzando gli aiuti de minimis a gennaio 2020. Al risultato si arriva utilizzando il sistema di valutazione, rappresentato da un foglio di calcolo disponibile per tutti sul sito www.fondidigaranzia.it. Ipotizzando un finanziamento da un milione di euro in 72 mesi (sei anni), una piccola impresa «spende» 17.853 euro, pari all'1,98% dell'importo garantito, mentre una mid cap ne spende 36 mila, pari al 4%. In termini di aiuto de minimis, a gennaio 2020 sarebbe costato circa l'11% dell'importo garantito. Il decreto dell'8 aprile 2020 n. 23, meglio conosciuto come

Un esempio di calcolo

Il premio teorico su un finanziamento da un milione di euro, della durata di 72 mesi e garantito al 90% con aiuto temporaneo punto 3.2, per una pmi e per una mid-cap

| CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE | |
|--|--------------|
| Importo del finanziamento [A] | 1.000.000,00 |
| Percentuale di copertura del Fondo [B] | 90% |
| Importo garantito [AxB] | 900.000,00 |
| Durata (in anni arrotondata per eccesso) | 6 |
| Tasso di riferimento | 0,69% |
| PMI | |
| Premio | 17.853,13 |
| Premio/importo garantito | 1,98% |
| MID-CAP | |
| Premio | 35.706,26 |
| Premio/importo garantito | 3,97% |

Di liquidità, ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere un finanziamento garantito dallo Stato con il fondo di garanzia fino al 90% del finanziamento richiesto per le richieste oltre i 25 mila euro.

La gratuità della garanzia. La garanzia concessa alle imprese che si rivolgono al fondo di garanzia è gratuita, questo perché lo Stato «sostiene il costo». Il mancato pagamento del premio di garanzia è ciò che rappresenta l'aiuto di Stato. Per questo deve essere quantificato. Questo aiuto viene scalato, in caso di imprese in difficoltà da

Covid-19, dall'ammontare teorico di 800 mila euro che ogni impresa ha a disposizione (il cosiddetto plafond, appunto). Questo deriva dalla autorizzazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - Covid-19, nota come sistema temporaneo (temporary framework) per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza. Per i prestiti garantiti fino al 100%, la garanzia erode una quota di pari importo dal plafond. Quindi 25 mila euro garantiti al 100% equivalgono a 25 mila euro di

plafond utilizzato. L'informazione è stata ufficializzata dal gestore del fondo tramite apposite *Faq*, il quale ha comunicato che le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del dl Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» - punto 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e l'intero importo del finan-

ziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa. Diversamente, un finanziamento da 25 mila euro garantito al 90% nell'ambito del punto 3.2 del quadro temporaneo erode il plafond per solamente 446 euro in caso di pmi. Questo emerge dal calcolo realizzato con il foglio di calcolo e fa capire come la differenza sia significativa.

La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni. Gli aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti a un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione non supera le soglie massime previste. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le pmi, non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

— Riproduzione riservata —



LE RISPOSTE AI DUBBI DELLE IMPRESE

Calcolo dei ricavi, fa fede il modello Redditi, non quello Iva

Domanda. L'art. 13, comma 1, lett. m), del decreto Liquidità, espressamente prevede l'erogazione di «un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia...». Nel nostro caso, l'ultima dichiarazione è quella Iva relativa al 2019, inviata all'Agenzia delle entrate ad aprile 2020 e riteniamo che nulla vieterebbe di fare riferimento proprio a questa. Con la modifica del regime delle imprese semplificate, il fatturato corrisponde quasi sempre ai ricavi e il dato può essere certificato anche dalla dichiarazione Iva, dato che sarà confermato dalla dichiarazione dei redditi. Conferma la possibilità di ricorrere alla dichiarazione Iva? SLC

Risposta. Su questo punto, pur se la norma citata fa riferimento all'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, bisogna registrare la posizione che ha

assunto il gestore del fondo di garanzia tramite una specifica Faq. A precisa domanda sulla possibilità di prendere in considerazione la dichiarazione Iva annuale al fine del calcolo del 25% dei ricavi, il gestore ha risposto negativamente, sostenendo che bisogna utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva. Appare comunque utile segnalare come il cosiddetto di Rilancio, anche se con riferimento ad altra misura per il rafforzamento patrimoniale, descriva i ricavi come i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

D. Siamo una scuola paritaria cattolica, con tutti gli ordini di scuola dall'infanzia alla secondaria di secondo grado. Il nostro progetto per il rientro di settembre è quello innanzitutto di garantire il nostro servizio con l'orario dalle

ore 7 alle ore 18, che rappresenta il nostro punto di forza per il sostegno delle famiglie coerentemente con il carisma dell'istituto religioso che ancora oggi è il gestore dell'istituto. La nostra ricerca in questo momento è focalizzata su sistemi di sanificazione all'entrata. Chiedo se sistemi di questo tipo possono essere agevolati dalle misure attualmente in vigore. FP

R. Il dl n. 34 del 19 maggio 2020 (dl Rilancio), in particolare all'articolo 125, introduce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, con lo scopo di agevolare, tra le altre, le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di strumenti tra cui rientrano anche, per esempio, i termoscanner. Il credito d'imposta, nella misura del 60% fino a 60 mila euro, spetta anche a enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del dl, l'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità per accedere all'agevolazione,

nel limite dello stanziamento complessivo di 200 milioni di euro.

D. Posso cumulare il contributo di Impresa Sicura per l'acquisto di Dpi (Dispositivi di protezione individuale) con il credito d'imposta del 60% previsto dal dl Rilancio? SDV

R. I due incentivi non sono cumulabili sulle stesse spese. Va considerato che il contributo di Impresa Sicura rimborsa già il 100% del costo sostenuto, anche per spese relative a un periodo di poco inferiore a 3 mesi. Il credito d'imposta del 60% abbraccia invece tutto il 2020, pertanto potrà contare su questo secondo incentivo per tutte le spese non già agevolate tramite il bando Impresa Sicura.

© Riproduzione riservata

**Risposte a cura
di Roberto Lenzi, studio RM
I lettori possono
inviare i loro quesiti
a online@studiorim.it**

Studio Enea sull'impatto ambientale dello smart working nella pubblica amministrazione

Il lavoro agile abbatte lo smog

Emissioni CO₂ ridotte per 8 mila tonnellate in quattro anni

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

Grazie al telelavoro e al lavoro agile nella pubblica amministrazione, nel quadriennio 2015-2018, quando ancora non era prevedibile l'emergenza derivante dalla pandemia, sono state evitate percorrenze pari a circa 46 milioni di chilometri, emissioni di CO₂ per circa 8 mila tonnellate ed un risparmio per il mancato acquisto di carburante di circa 4 milioni di euro. Tali stime si rilevano dalla lettura dei report «Il tempo dello Smart Working. La p.a. tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente» con cui l'Enea ha reso pubblici i primi risultati dell'indagine condotta sul lavoro agile e sul telelavoro nel settore pubblico. Lo studio, che ha coinvolto 29 enti pubblici, si inserisce nell'ambito del progetto «Smart Working x Smart Cities» il cui obiettivo è quello di approfondire la flessibilità organizzativa del lavoro a distanza e i suoi molteplici riflessi sugli aspetti della qualità del lavoro, della conciliazione, della valorizzazione delle persone e della sostenibilità urbana. Un'analisi che potrà supportare la sfida che dovranno affrontare tutte le amministrazioni, ossia quella di mettere a regime, e rendere sistematiche, le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile lo strumento primario nell'ottica del potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

I vantaggi derivanti dal lavoro agile nella p.a. Gli spostamenti evitati con il lavoro a distanza, che sarebbero stati effettuati con il mezzo motorizzato privato, sono cresciuti, rispetto al 2015, ad una media del 30% annuo. Il relativo risparmio energetico è stato valutato sulla base del mancato uso di carburante. È stata, quindi, effettuata una stima approssimativa del valore medio delle percorrenze giornaliere in auto, o altro mezzo motorizzato, estesa a tutti i dipendenti raggiunti dall'indagine: circa 29,8 km evitati per dipendente, per giorno di telelavoro, e 18,6 km evitati per dipendente, per giorno di lavoro agile. Prendendo in considerazione le percorrenze annuali, sono stati in media evitati 3.700 km per dipendente, per anno di telelavoro, e 780 km per dipendente, per anno di lavoro agile.

Un'esperienza ritenuta positiva. In base agli esiti dello studio curato da Enea, l'esperienza del lavoro a distanza è ritenuta molto positiva da parte della maggioranza dei lavoratori coinvolti che hanno risposto affermati-

vamente alla domanda sulla «possibilità di rimanere (o di tornare) in telelavoro/lavoro agile». Tra i commenti positivi, si evidenziano i vantaggi per la gestione autonoma del tempo, la conciliazione dei tempi, la qualità del lavoro in termini di maggiore efficienza, concentrazione e produttività e i benefici riferiti alla qualità della vita, salute fisica e mentale. A seguire, si collocano i positivi effetti per la sfera familiare. Il tempo medio «liberato», rappresentato dalla mobilità evitata del tragitto casa-lavoro-casa, corrisponde

a circa 1 ora e 30 minuti, il 63% dei rispondenti lo dedica alle relazioni familiari e alle amicizie mentre il 49% alla cura della persona o al riposo. I dipendenti che, invece, hanno lavorato a distanza per necessità, a causa di circostanze personali o familiari, tendono

a sottolinearne i limiti riconducibili alla ridotta socialità. **Le resistenze al cambiamento.** L'Enea evidenzia che opposizioni e resistenze al cambiamento si riscontrano spesso in diverse amministrazioni. I responsabili degli uffici, infatti, vivono la sensazione di perdere il controllo diretto sul lavoratore, mentre altro fattore critico è rappresentato dall'incertezza degli obiettivi da assegnare. Risulta, pertanto, fondamentale, sin dall'inizio del percorso, guidare la transizione mediante il coinvolgimento del personale a vari livelli e, in particolare, dei responsabili che hanno manifestato le maggiori difficoltà. Secondo diverse esperienze maturate sul campo, con il



progredire dell'esperienza e la standardizzazione delle procedure, in genere si rileva il miglioramento del clima interno e un cambiamento della posizione iniziale. **L'importanza della formazione.** Lo studio rileva che l'assenza di una formazione ad hoc è in parte riconducibile alla convinzione che sia sufficiente la formazione già prevista per tutti i lavoratori in materia di sicurezza dei posti di lavoro e sull'utilizzo degli strumenti informatici di base, in parte alla carenza di risorse economiche e organizzative dedicate. Tra

le attività di formazione che sono state effettuate prevale quella tecnico - informatica, per consentire agli smart workers la totale autonomia nel lavorare in remoto e per garantire la totale sicurezza dei dati. Alcune amministrazioni hanno previsto azioni formative specifiche sugli aspetti relazionali, sia relativamente al rapporto tra responsabile e lavoratore che al rapporto con gli altri colleghi. **Il lavoro agile piace anche ai dipendenti «privati».** In base ai dati del bollettino annuale del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, il 24,6% delle imprese italiane è arrivato, almeno in parte, preparato al lockdown causato dal Coronavirus,

avendo investito nell'adozione di sistemi di smart working per innovare il proprio modello organizzativo aziendale tra il 2015 al 2019. Il Mezzogiorno è l'area geografica in cui maggiormente le imprese hanno puntato sul lavoro a distanza (27,1%), a seguire il Nordovest con il 24,1%, il Nordest con il 23,5%, il Centro con il 23%. L'innovazione del lavoro agile riguarda il 53,1% delle aziende con più di 500 dipendenti, il 50,3% delle aziende tra i 250 e i 499 dipendenti e il 41,8% delle aziende tra i 50 e i 249 dipendenti. La percentuale scende per le imprese più piccole.

Lo smart working piace anche ai dipendenti: il 44% di coloro che lavorano in aziende private vorrebbe rientrare in ufficio, mentre il 56% preferirebbe rimanere a casa, con il 32,3% di questi ultimi che vorrebbe rientrare appena ricevuta una comunicazione ufficiale dal Governo, il 31,5% a settembre e il 29,8% tra giugno e luglio. È quanto emerge dal report relativo all'indagine condotta sul tema, ai tempi del Coronavirus, da EasyHunters. Il focus evidenzia che il timore principale è legato alla presenza di colleghi asintomatici (64,7%), seguito dalla possibilità di contagiarsi prendendo i mezzi pubblici (40%). Alla luce di ciò, la maggior parte delle persone ha dichiarato che userà l'auto privata (68,9%), il 4,9% le biciclette e il 13% circa si sposterà a piedi (13,6%) o con i mezzi pubblici (12,6%). L'83% del campione vorrebbe avere, anche in futuro, la possibilità di continuare a lavorare da remoto, anche per qualche giorno alla settimana. L'80% degli intervistati,

inoltre, è convinto che tale modalità non abbia alcun impatto sulle performance. Il 90% dei dipendenti interpellati, infine, chiede alle aziende di ripensare l'organizzazione aziendale, gli spazi e l'uso di dispositivi.

Smart working, realtà consolidata anche per gli studi professionali. Per oltre due avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro su tre il lavoro agile rappresenta un modo di operare già prima dell'emergenza, anche se sono ancora pochi i dipendenti degli studi coinvolti in progetti di lavoro agile. Nel corso del 2019, il 78% dei grandi studi, il 75% di quelli di medie dimensioni, il 65% dei piccoli e il 55% dei micro studi ha adottato iniziative strutturate o informali di lavoro agile mentre quasi tutti gli studi garantiscono orari di lavoro flessibili ai propri professionisti. Lo rivela la ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano che ha analizzato un campione di oltre 3.300 studi professionali multidisciplinari, legali, commercialisti e consulenti del lavoro. Secondo il report, gli studi più avanzati sono i multidisciplinari, in cui i progetti strutturati di smart working sono presenti nel 37% del campione e quelli informali nel 30%. Risultano primi anche per obiettivi formalmente assegnati (33%), offerta di tecnologie per lavorare in mobilità (71%), flessibilità di luogo di lavoro (nel 77% è possibile lavorare da casa, nel 52% in altri luoghi) e iniziative di lavoro agile dedicate ai dipendenti (51%, strutturate nel 23% dei casi), anche se per questi ultimi l'offerta di flessibilità e tecnologie è molto più limitata.

© Riproduzione riservata

Attività da remoto fino a dicembre. Salvo necessità

Il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sino al prossimo 31 dicembre. Ma tale principio va reso flessibile alla luce delle misure di ripresa della fase 2, introdotte dal Dpcm dello scorso 26 aprile che ha ampliato il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione. Quindi, le pubbliche amministrazioni, possono rivedere le attività indifferibili, ampliando quelle individuate in prima battuta e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali. È quanto sancisce la Direttiva del ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 4 maggio «Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da par-

te delle pubbliche amministrazioni», i cui contenuti sono stati confermati ed integrati dal «decreto Rilancio». Al cospetto, pertanto, dell'evolversi della situazione epidemiologica, preso atto che tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti rientrano quelli connessi all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, le amministrazioni devono valutare se le nuove o maggiori attività possano continuare ad essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo o se le stesse debbano essere ripensate, a garanzia dei servizi pubblici da assicurare. La valutazione, perciò, riguarda le attività che le amministrazioni devono garantire e che possono essere svolte sia nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate e compatibilmente con la tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio, sia con modalità agile. Il principio statuito è, quindi, quello secondo cui le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante. La Direttiva, inoltre, sottolinea che la situazione emergenziale dovrà rappresentare un'occasione per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informatica, e allestire misure utili a consentire la dematerializzazione dei procedimenti, ricorrendo anche ad opportuna e specifica attività formativa.

© Riproduzione riservata

I sostegni ai professionisti. L'indennità è l'unico aiuto riconosciuto anche dal Dl Rilancio alle categorie ordinistiche. La norma crea incertezza sui periodi di riferimento

La corsa ai 600 euro si decide tra reddito e calo di attività

Paolo Meneghetti

Il decreto Rilancio (Dl 34/2020) rimescola le carte sui sostegni ai professionisti. Ora che il perimetro dell'intervento è chiaro - a meno di modifiche in sede di conversione del decreto - per capire che cosa spetta a chi bisogna distinguere tra iscritti a una Cassa di previdenza autonoma (e professionisti ordinistici) e quanti, privi di Cassa autonoma, sono iscritti alla gestione separata Inps (si veda l'articolo sotto).

I professionisti con Cassa

Per la prima categoria viene escluso il diritto a percepire il nuovo contributo a fondo perduto, dopo iniziali versioni del decreto che invece ricomprendeva: fatto che in questi giorni ha dato origine a forti polemiche da parte dei professionisti. L'esclusione è oggettiva e quindi non più condizionata alla circostanza di avere diritto o meno di percepire l'indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia (38/2020, articolo 44).

Per i professionisti ordinistici, dunque, l'unico contributo resta il reddito di ultima istanza - peraltro già percepito da molti per il mese di marzo e che a maggio potrebbe salire a mille euro - il cui calcolo è certamente complesso e deriva da un percorso articolato stabilito con il decreto emanato dal ministero del Lavoro il 28 marzo scorso.

Il Dl Rilancio è, però, intervenuto anche sull'indennità di 600 euro, precisando che per aprile e maggio non spetta a chi, alla data di presentazione dell'istanza, risulti:

- titolare di pensione;
- titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il calcolo per l'indennità

Il primo step da esaminare per capire se spetta l'indennità consiste nel valutare se si rientra tra i professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il decreto di fine marzo afferma che ricadono in tale condizione:

1. I professionisti che nel periodo d'imposta 2018 hanno dichiarato un reddito complessivo (al lordo dei

canoni locativi da cedolare secca) non superiore a 35mila euro che abbiamo subito restrizioni da provvedimenti Covid-19. Considerato che le restrizioni da provvedimenti Covid sono state emanate a vario titolo su tutto il territorio nazionale, si può affermare che se risulta rispettato il tetto reddituale ne deriva il diritto alla percezione dell'indennità anche per aprile e maggio;

2. I professionisti che abbiano dichiarato un reddito 2018 (la norma in realtà parla di «reddito percepito», ma va interpretato come «dichiarato»), calcolato sempre al lordo dei canoni locativi da cedolare secca, compreso tra 35mila e 50mila euro, hanno diritto all'indennità per aprile e maggio se hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ora si tratta di capire se si è verificata tale evenienza. Il decreto del 28 marzo (articolo 2, lettera a) chiarisce che va intesa come cessata l'attività se

è stata chiusa la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest'anno. Allo stato attuale non è chiaro se vi sarà un aggiornamento del decreto per portare la data al 31 maggio, poiché sembrerebbe non del tutto in linea con la ratio del Dl originario il fatto che con chi ha cessato l'attività prima di aprile percepisca anche per i mesi aprile e maggio l'indennità. Dal punto di vista letterale, tuttavia, in questo caso sembrerebbe spettare la provvidenza.

Inoltre, sempre l'articolo 2 (lettera b) stabilisce che si deve intendere ridotta o sospesa l'attività se si è registrata una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al medesimo dato del primo trimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Attenzione poiché il parametro di riferimento, in questo caso, non è il fatturato (come accade in molte altre provvidenze), bensì il reddito inteso come differenza tra compensi

L'ESEMPIO/1

Il caso

Avvocato che nel primo trimestre 2019 aveva prodotto un reddito di 20mila euro e nel primo trimestre 2020 di 10mila. Reddito complessivo 2018: 45mila euro

Redditi a confronto

Poiché si rientra nella fascia reddituale tra 35mila e 50mila euro, occorre verificare se il reddito del primo trimestre 2020 abbia subito un calo di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il calo effettivo riscontrato è del 50 per cento. Dunque, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio spetta l'indennità di 600 euro riconosciuta dal decreto legge Rilancio

percepiti e costi sostenuti. La norma non cita tra i costi sostenuti le quote di ammortamento dei beni strumentali, che parrebbero quindi da escludere dal conteggio.

Dubbio sul parametro temporale

Come si può notare la disposizione del decreto di fine marzo era orientata a una verifica che aveva come obiettivo il mese di marzo (il parametro era il primo trimestre reddituale) e la conferma dell'indennità contenuta nel decreto Rilancio non prevede nuovi parametri riferiti ad altro periodo temporale.

È, però, ragionevole pensare che chi ha subito una riduzione reddituale nel primo trimestre 2020 abbia avuto difficoltà economiche anche nei mesi di aprile e maggio 2020, ma sul punto sarà opportuno attendere i primi chiarimenti interpretativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre gestioni previdenziali

Marzo, aprile e maggio: ginepraio di regole

Alcuni professionisti potranno accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020). Sono quelli iscritti alla gestione separata Inps o al Fondo lavoratori dello spettacolo. La condizione è che non abbiano diritto all'indennità di 600 euro.

A questo punto, però, si entra in un ginepraio normativo. Prendiamo i professionisti iscritti alla gestione separata Inps: l'articolo 25 del Cura Italia (Dl 34/2020) prevede che se costoro hanno avuto diritto all'indennità per marzo lo avranno anche per aprile. Sono esclusi quanti risultano titolari di forme pensionistiche, per cui si potrebbe sostenere che i professionisti iscritti alla gestione separata Inps che sono anche titolari di pensione hanno diritto al contributo a fondo perduto una tantum intro-

dotto dall'articolo 25 del Dl Rilancio. Ciò, ovviamente, se presentano una riduzione di almeno 1/3 del fatturato aprile 2020 su aprile 2019 (si veda anche l'articolo a pagina 10).

Il diritto all'indennità per il mese di maggio presenta, invece, requisiti diversi. Ovvero la necessaria riduzione del reddito - attenzione: non fatturato bensì reddito - del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Questa volta si specifica che nella nozione di reddito professionale vanno considerate le quote di ammortamento.

La domanda è: quale norma si applica al professionista che ha diritto a incassare l'indennità per aprile e marzo ma non per maggio? Potrà percepire il contributo a fondo perduto, visto che almeno per uno dei tre mesi posti sotto l'ombrello del-

L'ESEMPIO/2

Il caso

Professionista iscritto alla gestione separata Inps che a marzo ha incassato l'indennità di 600 euro. Nel secondo bimestre 2020 ha generato un reddito di 5mila euro contro un reddito per il medesimo periodo 2019 di 15mila euro.

Redditi a confronto

Si registra la riduzione del reddito per più di un terzo; quindi spetta l'indennità anche per il mese di maggio, ma nella misura maggiorata di mille euro, come ha previsto il Dl Rilancio. Quindi il professionista percepirà ad aprile 600 euro e a maggio mille euro

l'indennità non si manifestano le condizioni? Un mosaico di norme di difficile coordinamento tra loro.

Quadro ancora diverso per i professionisti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, citati nell'articolo 38 del Dl Cura Italia. Per costoro permane il divieto di cumulo tra indennità e contributo a fondo perduto, ma cambiano le regole per percepire l'indennità: per aprile e maggio spetta sia a coloro che avevano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 correlati a un reddito non superiore a 50mila euro (come previsto dall'articolo 38), ai quali ora si aggiungono quanti hanno almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 35mila euro. In assenza di tali requisiti, si passa al contributo a fondo perduto.

—P.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IO Lavoro

Dalle regioni
soldi a pioggia
per autonomi
e dipendenti

da pag. 41

*Dalle regioni un pieno di bonus e contributi a fondo perduto
per i lavoratori in aggiunta a quelli nazionali*

Aiuti *a* **pioggia**



Gli interventi sul territorio in materia di lavoro. Previsti ulteriori aiuti con i fondi Ue

Dalle regioni soldi per tutti

Bonus e contributi a favore di dipendenti e autonomi

DI MICHELE DAMIANI

Una pioggia di soldi dalle regioni italiane a favore dei lavoratori. Tutte e 20 le giunte regionali hanno infatti approvato nelle ultime settimane misure specifiche per il sostegno all'occupazione, sia dei dipendenti che degli autonomi. Gli interventi spaziano da bonus a tantum a misure per ricevere la cassa integrazione ancora non erogata dallo stato, passando per contributi finalizzati a garantire il pagamento degli stipendi e i livelli occupazionali. Previste poi misure specifiche per alcuni settori particolarmente colpiti dal diffondersi dell'epidemia. Oltre alle risorse già stanziato, dalle regioni arriveranno nei prossimi mesi ulteriori aiuti per la ripresa delle attività in base agli articoli dal 54 al 63 del dl Rilancio, che consentono alle giunte di predisporre aiuti pubblici approfittando del nuovo regime adottato dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato.

I bonus. Sono molte le regioni che hanno deciso di erogare bonus a tantum per sostenere i professionisti che hanno visto limitata la loro attività dal diffondersi dell'epidemia. In Basilicata e in Campania, ad esempio, le partite iva incasseranno 1.000 euro cumulabili con il bonus nazionale previsto dal Cura Italia. In Sardegna l'indennità sarà di 800 euro e verrà erogata per i mesi di marzo e aprile. Nel Lazio i bonus andranno a tirocinanti (600 euro), lavoratori domestici (da 300 a 600 euro), lavoratori digitali (200 euro) e disoccupati o sospesi dal lavoro che non godano già di un sussidio statale (tipo Naspì). Per questi ultimi un contributo di 600 euro. In Valle d'Aosta, infine, riceveranno un'indennità di 200 euro anche i lavoratori in cassa integrazione.

Contributi a fondo perduto. Le regioni erogheranno risorse senza chiederle indietro sia alle imprese per il sostegno all'occupazione sia ai liberi professionisti. In Abruzzo, ad esempio, gli autonomi potranno accedere a contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni durevoli (fino al 40% dell'investimento per un finanziamento massimo di 5.000 euro). In Basilicata, le pmi vedranno finanziata l'attivazione di postazioni di smart working, mentre la Calabria verserà contributi a fondo perduto direttamente per sostenere il pagamento completo dei salari dei lavoratori dipendenti. In Liguria, le partite Iva avranno risorse a fondo perduto per interventi di sanificazione Covid (così come in Molise) e per voucher formativi. In Pie-

| Le misure regionali a supporto dei lavoratori | |
|---|--|
| Abruzzo | Contributo a fondo perduto a favore dei professionisti per l'acquisto di beni durevoli |
| Basilicata | Bonus di mille euro a favore dei professionisti. Contributi a fondo perduto alle imprese fino al 70% della spesa per l'attivazione di postazioni di lavoro agile |
| Calabria | Contributi a fondo perduto alle imprese per sostenere il pagamento dei salari dei dipendenti |
| Campania | Bonus di mille euro a favore dei professionisti. Ad aprile e a maggio pensioni minime a mille euro per tutti |
| Emilia-Romagna | I tirocinanti avranno almeno 450 di rimborso spese minimo garantito dalla regione. Bonus di 100 euro a stagista a favore delle imprese per la continuità del percorso di inserimento |
| Friuli Venezia-Giulia | I lavoratori potranno richiedere prestiti con garanzia regionale da ripagare con la cassa integrazione ancora non incassata |
| Lazio | Bonus di 600 euro ai tirocinanti, da 300 a 600 euro a colf e badanti, di 200 euro ai lavoratori digitali, di 600 euro a disoccupati o sospesi dal lavoro |
| Liguria | Contributi a fondo perduto ai professionisti per interventi di sicurezza Covid (fino a 15.000 euro) e per voucher formativi per competenze digitali (600 euro). Bonus assunzioni da 3.000 a 6.000 euro per le imprese turistiche |
| Lombardia | Istituito un Fondo per permettere l'anticipo della cassa integrazione da parte delle banche. Voucher regionali alle imprese per la formazione dei dipendenti |
| Marche | Istituito un Fondo che offrirà garanzie regionali per l'accesso al credito dei lavoratori autonomi |
| Molise | Contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi per interventi di sanificazione |
| Piemonte | Finanziamenti a tasso agevolato con il concorso bancario a neo lavoratori autonomi per realizzare investimenti |
| Puglia | Accordo con gli istituti di credito per garantire l'anticipo della cassa integrazione ai lavoratori a tassi e costi zero. |
| Sardegna | Bonus di 800 euro per i mesi di marzo e aprile a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che non abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale |
| Sicilia | Istituito un fondo da 2 milioni di euro per anticipare i trattamenti di integrazione salariale |
| Toscana | Protocollo per offrire finanziamenti bancari a tasso zero a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi. Garanzie regionali per l'accesso al credito dei professionisti |
| Trentino alto Adige | Sospensione delle rate dei mutui, attivazione di linee di finanziamenti e un servizio di supporto e di consulenza gratuito per i lavoratori dipendenti e autonomi |
| Umbria | Stanziati 3 milioni di euro per contrastare la riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese |
| Valle D'Aosta | Bonus di 400 euro per professionisti, lavoratori a termine, co.co.co., lavoratori atipici, lavoratori domestici e tirocinanti. Bonus di 200 euro ai lavoratori in cassa integrazione |
| Veneto | Un milione di euro di garanzie regionali per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori |

monte e in Toscana, infine, finanziamenti agevolati e a tasso zero a favore dei lavoratori autonomi.

Cassa integrazione. Una serie di ordinanze regionali, inoltre, hanno definito procedure per permettere ai dipendenti di vedersi erogare la cassa integrazione anticipando eventuali ritardi burocratici. In Veneto, ad esempio, per questo obiettivo è stato stanziato 1 milione di euro. In Sicilia, invece, è stato istituito un Fondo ad hoc (dotazione 2 milioni di


euro), così come in Lombardia. Il Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione una linea di credito garantita dalla regione grazie a un accordo con la federazione delle banche di credito cooperativo regionale. Anche la Puglia ha stretto accordi con le associazioni bancarie per concedere gli anticipi della cassa.

Di Rilancio e fondi europei. Queste le misure approvate fino a oggi. Nel prossimo futuro, c'è da attendersi però ulteriori iniziative regionali grazie all'alleggerimento delle

disposizioni europee sugli aiuti di stato definito con la comunicazione della Commissione Ue C (2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia», che permetterà, secondo quanto stabilito dal dl Rilancio, alle regioni di «adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse», in materia di aiuti alle imprese, garanzie sui prestiti, misure per concedere finanziamenti a tasso agevolato, incentivi per ricerca e sviluppo e sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per

evitare licenziamenti durante la pandemia Covid-19. La sovvenzione potrà essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi e che non potrà superare l'80% della retribuzione mensile lorda. L'aiuto sarà concesso sia per «contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali delle imprese e dei lavoratori autonomi e sono destinate ad evitare licenziamenti durante la pandemia Covid-19», come scritto nell'articolo 60 del dl Rilancio.

© Riproduzione riservata



ATTI PRE-PROCESSO

Tariffa giudiziale
per la consulenza

Caravaglios a pag. **IV**

Ordinanza della Corte di cassazione interviene sul calcolo degli oneri professionali

Consulenza con compensi doc

Tariffa giudiziale per attività finalizzate al processo

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

Compensi professionali sulla base della tariffa giudiziale per l'attività di consulenza finalizzata al processo: lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza 8777/2020, intervenendo sul ricorso di un uomo avverso la sentenza di secondo grado. Nei 18 motivi di censura, il ricorrente lamentava il fatto che la decisione di merito aveva violato le disposizioni esistenti in materia, applicando al caso in esame - per il calcolo degli oneri professionali - la tariffa stragiudiziale e ciò quand'anche il

legale avesse redatto l'atto di citazione e l'incarico fosse finalizzato ad instaurare un giudizio risarcitorio.

Più precisamente il professionista era stato officiato dell'incarico di richiedere il risarcimento del danno lamentato e di predisporre l'atto di citazione, attività per la quale il giudice del merito gli aveva comunque riconosciuto il compenso; purtuttavia lo stesso giudice non aveva fatto applicazione della tariffa giudiziale, ritenendo «inconferente» il precedente giurisprudenziale sul punto (Cass. n. 226/2011) «perché riferito ad un caso in cui il

difensore, dopo una iniziale attività stragiudiziale, aveva poi proposto il giudizio», mentre l'avvocato del caso di specie aveva semplicemente svolto attività stragiudiziale, «senza affatto adire il giudice».

Di diverso avviso sono stati i giudici della II sezione civile, secondo i quali ai fini dell'applicazione della tariffa professionale «devono considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da

un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali». Ne deriva che tra di esse rientrano altresì «l'assistenza e l'attività svoltesi stragiudizialmente ove trattasi di attività complementari e dipendenti da quella per cui gli è stato conferito il mandato».

«A tali principi era tenuto a conformarsi il giudice di merito»: hanno quindi accolto il ricorso relativamente a questo motivo e rinviato la causa ad altra corte di appello.


—@Riproduzione riservata—



La pandemia non ha introdotto una moratoria debiti generale

I NODI DELLA RIPRESA

IL CONTENZIOSO



Si all'escussione di debitore e garante con fideiussione «a prima richiesta»

Per il Tribunale di Bologna non basta una generica impossibilità di adempiere

Antonino Porracciolo

L'emergenza legata al Covid-19 non esclude, di per sé, la legittimità dell'escussione sia del debitore in condizioni di difficoltà economiche sia del suo garante che abbia prestato fideiussione «a prima richiesta». Infatti, la decretazione d'urgenza per la prevenzione della diffusione del virus può giustificare l'inadempimento del debitore solo se le restrizioni imposte dall'autorità abbiano reso oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione. È quanto emerge da un'ordinanza del Tribunale di Bologna (giudice Marco Gattuso) dello scorso 11 maggio.

Il caso parte dalla richiesta, avanzata dalle società ricorrenti (difese dallo studio legale Carlo Berti) al giudice, di bloccare, con provvedimento d'urgenza pronunciato in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile, il pagamento che i loro creditori avevano chiesto alla banca garante con fideiussione «a prima richiesta»; quella fideiussione, cioè, in cui il garante, in deroga all'articolo 1945

del Codice civile, si obbliga a rinunciare a opporre al creditore, prima del pagamento, le eccezioni che spettano al debitore principale.

A fondamento della domanda, le debentriche avevano esposto, innanzitutto, la propria temporanea condizione di difficoltà economica dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19; avevano quindi sostenuto che i doveri di correttezza, buona fede e solidarietà sociale imponevano di ritenere abusiva l'escussione di garanzia richiesta dagli stessi creditori.

Nel respingere l'istanza, il tribunale ricorda che nei rapporti autonomi di garanzia il giudice può inibire il pagamento domandato al garante solo se risulti evidente il carattere abusivo della richiesta, mentre non può tener conto di circostanze di fatto che potrebbero esser dedotte dal debitore garantito; e ciò perché l'elemento fondante delle garanzie autonome è - come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia 30509/2019, richiamata nell'ordinanza - «la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale».

Il giudice esclude quindi che la condotta dei convenuti sia abusiva, giacché tale carattere ricorre solo quando il creditore chiedi l'escussione della garanzia autonoma «in una condizione di radicale carenza» del proprio diritto. Né, secondo il tribunale, una diversa conclusione si può fondare sull'articolo 3, comma 6-bis, del Dl 6/2020 (convertito nella legge 13/2020), per il quale il rispetto delle misure di contenimento dirette a evitare il diffondersi del Covid-19 «è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

IMPATTO LIMITATO

1. La richiesta

Le società debentriche hanno chiesto al giudice di bloccare, con provvedimento d'urgenza pronunciato in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile, il pagamento che i loro creditori avevano chiesto alla banca garante con fideiussione «a prima richiesta». In particolare, hanno chiesto di posticipare il termine per l'escussione della garanzia al 30 settembre 2020. La motivazione è «l'incontestata incidenza in danno delle ricorrenti dell'emergenza collegata al Covid-19».

2. La garanzia

Il Tribunale di Bologna precisa che l'escussione della garanzia a prima richiesta può essere bloccata solo se si prova l'insussistenza del diritto di credito; ma la richiesta non assume carattere fraudolento solo per le temporanee difficoltà economiche del debitore, anche se note al creditore.

3. Il decreto legge 6/2020

Per il Tribunale non esclude l'escussione neanche la norma prevista dal decreto legge 6/2020, per cui «il rispetto delle misure di contenimento» è valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore. La norma infatti non pare prefigurare una generale sospensione dei termini di pagamento.

Infatti - prosegue l'ordinanza -, la norma fa riferimento «non a una generica impossibilità di adempimento in conseguenza della pandemia, ma alla sopravvenuta impossibilità del debitore di adempiere a causa delle restrizioni su di lui gravanti in quanto impostegli dall'autorità». Il che nel caso in esame non ricorre, giacché la normativa emergenziale non ha determinato la sospensione dell'attività commerciale delle ricorrenti (rientrando la stessa tra quelle essenziali indicate nel Dpcm 22 marzo 2020).

Peraltro, anche a voler ritenere che la disposizione riguardi pure gli «effetti indiretti della pandemia», è comunque discutibile che la stessa «possa applicarsi in ipotesi di adempimento di obbligazioni pecuniarie», giacché l'articolo 1218 del Codice civile «presuppone una oggettiva impossibilità della prestazione e non già una mera impossibilità soggettiva di adempiere per mancanza di liquidità».

In ogni caso, anche ipotizzando che il comma 6-bis abbia incluso tra le cause di impossibilità di adempiere pure «un'improvvisa e imprevedibile carenza assoluta di liquidità» in conseguenza degli effetti delle misure di contenimento, comunque le società ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di un impedimento assoluto all'adempimento della prestazione, avendo dedotto solo una condizione di grave difficoltà di esecuzione della stessa.

In definitiva, conclude il tribunale, si deve escludere che il legislatore abbia voluto attribuire ai debitori «una moratoria generalizzata a discapito degli interessi creditorini». Piuttosto, il comma 6-bis impone al giudice di verificare in quale misura i soggetti interessati «siano colpiti dalle misure di contenimento, con una prudente valutazione dell'effettiva esigibilità della prestazione».

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA